

## CONSIGLIO DI STATO

Sezione V - Sentenza del 9 maggio 2014, n. 2388.

*È legittima l'esclusione di una lista perché i suoi candidati, invece della dichiarazione di insussistenza delle cause di incandidabilità ex articolo 10 del decreto legislativo 235/2012, hanno richiamato l'abrogato articolo 58 del d.lgs. 267/2000. In questo caso, la dichiarazione risulta priva di un elemento essenziale in relazione alla insussistenza delle cause di incandidabilità, in quanto da un lato, non consente di ricomprendere le ulteriori ipotesi ostative alla candidatura previste dall'articolo 10 del d.lgs. 235/2012, dall'altro, vanifica la responsabilità penale che assume il dichiarante ai sensi dell'articolo 76 del T.U. 445/2000.*

*Omissis*

- d) la necessità inderogabile che la dichiarazione di assenza di cause di incandidabilità sia effettuata in base alle norme *ratione temporis* vigenti;
- e) l'impossibilità di operare il soccorso istruttorio, da parte degli uffici elettorali, nella speciale materia elettorale, in particolare quando viene sollecitato l'esercizio del potere di autotutela, che presuppone una illegittimità commessa dall'Ufficio elettorale, mentre nel caso di specie sono stati i privati a dare corso ad una causa di invalidità;
- f) l'inapplicabilità della disposizione di rinvio sancita dal più volte menzionato articolo 17, comma 2, d.lgs. n. 235 (a mente del quale: "A partire dalla data di cui al comma 1 id est dalla data di entrata in vigore della medesima legge i richiami agli articoli 58 e 59 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ovunque presenti, si intendono riferiti, rispettivamente, agli articoli 10 e 11 del presente Testo Unico"), pacificamente destinata al coordinamento delle fonti del diritto, alle dichiarazioni rilasciate dai privati;

Ritenuto, in definitiva, che:

- g) l'esclusione è stata motivata per avere i ricorrenti reso una dichiarazione priva di un elemento essenziale in relazione alla insussistenza delle cause di incandidabilità, avendo richiamato l'abrogato disposto di cui all'articolo 58 T.U.E.L. anziché quello di cui all'articolo 10 del d.lgs. n. 235 del 2012 che innova la materia introducendo ipotesi ostative ulteriori;
- h) errori del tipo oggetto della presente controversia determinano una non emendabile violazione delle forme sostanziali del procedimento elettorale;
- i) l'erroneo riferimento al parametro normativo inficia irrimediabilmente un requisito sostanziale della dichiarazione di accettazione della candidatura nella misura in cui il riferimento al precitato articolo 58, da un lato, non consente di ricomprendere le ulteriori ipotesi ostative alla candidatura previste dall'articolo 10 del d.lgs. n. 235 del 2012, dall'altro, vanifica la responsabilità penale che assume il dichiarante ai sensi dell'articolo 76 T.U. n. 445 del 2000; viene in rilievo dunque una dichiarazione incompleta e non meramente irregolare, in relazione ad un requisito essenziale (relativo all'elenco delle ipotesi delittuose che l'interessato ha dichiarato insussistenti), che non può essere integrato successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle candidature, pena la violazione della par condicio e la violazione dell'interesse pubblico alla necessaria concentrazione e celerità delle fasi del procedimento elettorale;
- l) correttamente dunque la Commissione elettorale non ha ritenuto di esercitare il potere di soccorso che, per principio generale, può essere ammesso per sanare delle mere irregolarità, non anche per integrare dichiarazioni carenti dei requisiti essenziali previsti dalla legge.

*Omissis*